

Decreto federale che istituisce provvedimenti speciali in favore del perfezionamento professionale

del 23 marzo 1990

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 27 capoverso 1, 27^{sexies} e 34^{ter} capoverso 1 lettera g della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 1989¹⁾,

decreta:

Art. 1 Principio

¹ La Confederazione promuove il perfezionamento professionale mediante l'adozione di provvedimenti speciali di durata limitata.

² Sono considerati meritevoli d'incoraggiamento gli sforzi speciali attuati secondo l'articolo 50 capoverso 1 della legge federale del 19 aprile 1978²⁾ sulla formazione professionale.

Art. 2 Oggetto

¹ I provvedimenti speciali consistono in sussidi:

- a. ai Cantoni;
- b. ad associazioni di datori di lavoro e di lavoratori;
- c. a istituzioni pubbliche e private che si prefiggono, senza scopi lucrativi, il promovimento del perfezionamento professionale.

² Con i sussidi la Confederazione completa le misure di promovimento generale del perfezionamento professionale in virtù della legge sulla formazione professionale.

³ La Confederazione adotta inoltre provvedimenti speciali nei settori di sua competenza.

Art. 3 Condizioni

¹ La Confederazione accorda sussidi a condizione che:

- a. i beneficiari forniscano una prestazione adeguata;
- b. sia garantita, alla scadenza del presente decreto, la continuazione, mediante i mezzi ordinari secondo la legge sul perfezionamento professionale, del sostegno ai provvedimenti di lunga durata;

¹⁾ FF 1989 II 1005

²⁾ RS 412.10

c. i provvedimenti siano consoni ai criteri di sussidio definiti all'articolo 63 capoverso 2 della legge sulla formazione professionale.

² Le costruzioni non vengono sussidiate.

³ I Cantoni sono consultati in merito a tutti i progetti che li concernono.

Art. 4 Campi sussidiabili

Possono essere accordati sussidi per:

- a. le scuole superiori, segnatamente scuole tecniche superiori, scuole superiori dei quadri per l'economia e l'amministrazione e scuole tecniche, in particolare al fine di:
 1. finanziare nuovi investimenti tecnici;
 2. istituire nuove vie di formazione e porre rimedio alle attuali carenze di capacità;
 3. aumentare l'offerta di corsi e studi postdiploma;
 4. garantire il perfezionamento dei docenti;
- b. il perfezionamento di personale qualificato, in particolare al fine di:
 1. sviluppare programmi di perfezionamento in quei settori in cui le organizzazioni professionali non dispongono di fondi sufficienti;
 2. formare un maggiore numero di docenti, istruttori e esperti esaminatori;
- c. il perfezionamento di personale attivo non qualificato, in specie di quello che intende sostenere posticipatamente l'esame di fine tirocinio;
- d. il perfezionamento di donne e stranieri, in particolare per promuovere la loro partecipazione a formazioni più approfondite;
- e. il promovimento del reinserimento professionale;
- f. le campagne d'informazione volte a sensibilizzare imprenditori e lavoratori alla necessità del perfezionamento professionale.

Art. 5 Provvedimenti speciali a livello federale

La Confederazione estende le possibilità di formazione e perfezionamento presso l'Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale al fine in particolare di assicurare la competenza specifica dei docenti delle scuole professionali e di prepararli all'insegnamento agli adulti. Sostiene lo sviluppo di nuove strategie pedagogiche e di mezzi didattici adeguati.

Art. 6 Finanziamento

¹ L'Assemblea federale stanZIA con decreto federale semplice i crediti d'impegno necessari.

² Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rendiconto annuo circa la liberazione e l'impiego dei crediti stanziati.

Art. 7 Esecuzione

¹ Il Dipartimento federale dell'economia pubblica disciplina l'esecuzione mediante ordinanza.

² Possono essere affidati compiti esecutivi ai Cantoni.

Art. 8 Referendum ed entrata in vigore

¹ Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

² Esso entra in vigore il 1° ottobre 1990 con effetto sino al 31 dicembre 1996.

Consiglio degli Stati, 23 marzo 1990

Il presidente: Caveltz

Il segretario: Huber

Consiglio nazionale, 23 marzo 1990

Il presidente: Ruffy

Il segretario: Koehler

Data di pubblicazione: 3 aprile 1990¹⁾

Termine di referendum: 2 luglio 1990

Decreto federale che istituisce provvedimenti speciali in favore del perfezionamento professionale del 23 marzo 1990

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1990
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	13
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	03.04.1990
Date	
Data	
Seite	1218-1220
Page	
Pagina	
Ref. No	10 116 287

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.